



Prefettura di Modena
Ufficio Territoriale del Governo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MODENA

Prot. n° 54835/2015/Area I/Antimafia

Visto l'art. 5-bis del Decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, come modificato dall'Art 11 del D.L. 174 del 10.10.2012, che prevede l'istituzione, presso ciascuna delle Prefetture dell'area colpita dal terremoto del maggio 2012, di elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori - non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa – concernenti le tipologie di beni e servizi indicate al comma 2 dello stesso Decreto legge, con le modalità previste dal D.P.C.M. 18 ottobre 2011, relativo alla costituzione di analoghi elenchi di fornitori per l'emergenza Abruzzo, nonché delle tipologie individuate dalle Ordinanze del Presidente della Regione Emilia Romagna, quale Commissario delegato alla ricostruzione;

Visto il proprio provvedimento, in data 24 aprile 2015, con il quale, a seguito degli accertamenti di rito, nei confronti della Società Cooperativa "CPL Concordia", con sede in Concordia sulla Secchia, Via Grandi, n. 39, precedentemente iscritta in detti elenchi, veniva disposto il rigetto della richiesta di rinnovo dell'iscrizione inoltrata l'11/2/2015, avente anche valore di informazione interdittiva antimafia;

Visto l'art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114, il quale ha introdotto misure straordinarie per la gestione, il sostegno ed il monitoraggio delle imprese, che possono essere applicate d'iniziativa del Prefetto nei confronti di aziende colpite da un'informazione antimafia interdittiva, le quali abbiano in corso un contratto per lavori, prestazioni di servizi o forniture, stipulato con un soggetto pubblico e sussista la "*...urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto, ovvero la sua prosecuzione, al fine di garantire la continuità di servizi e funzioni indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrità dei bilanci pubblici...*".



Prefettura di Modena

Ufficio Territoriale del Governo

Visto il proprio successivo provvedimento in data 21 maggio 2015, con il quale, ai sensi della disposizione da ultimo citata, è stata disposta la straordinaria e temporanea gestione della Società cooperativa "CPL Concordia", con contestuale sospensione dell'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell'impresa stessa ai sensi dell'art. 32, comma 1 lettera b), della legge 114/14, con riferimento esclusivamente ai contratti pubblici di appalto ed alle concessioni di natura pubblica in corso di esecuzione, ovvero di completamento e tuttora in essere, di cui la "CPL Concordia" è titolare.

Dato atto che, contestualmente, si provvedeva alla nomina del Professor Ing. Marco Filippi, e del Professor Massimo Varazzani, Commissari straordinari e temporanei, attribuendo agli stessi tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa, limitatamente alla esecuzione dei contratti pubblici di appalto ed alle concessioni di natura pubblica in corso di esecuzione, ovvero di completamento, di cui la "CPL Concordia" è titolare, come sopra individuati, per sei mesi decorrenti dalla data di insediamento, con la contestuale sospensione, limitatamente all'esecuzione dei predetti contratti, dell'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell'impresa;

Visto il proprio provvedimento in data 21 agosto 2015, con il quale il Prefetto in quiescenza Dottor Angelo Tranfaglia, veniva nominato terzo Commissario per lo svolgimento delle funzioni suddette;

Visto, altresì, il proprio provvedimento, n. 52577/2015/Area1/Antimafia, del 3 settembre 2015, con il quale, nei confronti della ditta "Marigliano Gas S. r. l.", con sede legale in Concordia sulla Secchia, Via Grandi n. 39, il cui capitale sociale risulta al 100% di proprietà della "European Gas Network S.r.l.", quest'ultima, a sua volta di proprietà della "CPL Concordia" per il 51%, è stata adottata una interdittiva antimafia ai sensi degli artt. 84, c. 4 e 91 c.6 del D.lgs. n. 159/2011;

Dato atto che, nei confronti di detta società, con nota n. 46411, del 30 luglio corrente, è stato attivato, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90, il procedimento per l'applicazione dell'art. 32 della legge 114/14, assegnando il termine di quarantotto ore per fornire le proprie controdeduzioni;

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'u'.



Prefettura di Modena

Ufficio Territoriale del Governo

Vista la nota in data 9 settembre 2015 con la quale l'Amministratore unico della "Marigliano Gas S.r.l. ha, tra l'altro comunicato che, l'azienda "costituita quale società di progetto ai sensi e per gli effetti tutti di cui all'art. 37 quinquies della L. 109/94 e s.m.i. (ora art. 156 D.Lgs. 163/2006), ha ad oggetto esclusivo le sole attività previste e disciplinate dagli atti di gara per l'affidamento dell'opera di metanizzazione e relativa gestione predisposti dal Comune di Marigliano (NA).

Le opere di metanizzazione sono concluse e sono state collaudate in data 28.11.2007. Attualmente è in corso la gestione del pubblico servizio di distribuzione del gas metano, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 164/2000, che stabilisce "L'attività di distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico".

"Trattasi di servizio pubblico essenziale e non interrompibile, di cui deve essere garantita costantemente la continuità e la sicurezza, stante l'intrinseca pericolosità insita nello stesso. Attualmente l'impianto serve 6.972 utenti attivi, tra cui anche utenze pubbliche, quali scuole, asili, ambulatori ecc. . I clienti potenziali sono circa 10.000, su una popolazione di oltre 30.000 abitanti.

L'interruzione della concessione del pubblico servizio potrebbe comportare gravi danni per l'incolumità pubblica, anche in considerazione del fatto che, a mente dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 164/2000, il Comune concedente non può gestire il servizio de quo in economia, ma solo tramite affidamenti a concessionari. Affidamento che, secondo la vigente normativa, dovrebbe avvenire solo da parte dell'Autorità di Ambito e non più da parte del singolo ente. E' palese quindi il pericolo di interruzione del primario servizio energetico.

Esiste certamente l'esigenza di salvaguardare l'integrità dei bilanci pubblici, se si considera il gettito tributario che la società garantisce all'erario che verrebbe a mancare e, inoltre la rilevante uscita che dovrebbe sostenere il comune di Marigliano, in caso di risoluzione anticipata della concessione...";

Inoltre, il predetto Amministratore unico, con la medesima nota, tra l'altro, osserva quanto segue: "si chiede alla S.V., stante l'illustrata "situazione di minor compromissione"



Prefettura di Modena

Ufficio Territoriale del Governo

secondo la definizione di cui alle Seconde Linee Guida, di voler disporre la sola misura del sostegno e monitoraggio della scrivente impresa ai sensi dell'art. 32, comma 8 della L. 114/14".

Vista la nota, in data 11 settembre 2015 n° 0114652, con la quale il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ha comunicato, tra l'altro, che: *"Si ritiene, pertanto sussistente, nella fattispecie rappresentata, l'esigenza di assicurare, attraverso una conformazione della libertà di impresa, la continuità di un servizio essenziale e indifferibile, nonché l'integrità dei bilanci pubblici, tenuto conto del rilevante pregiudizio economico, in termini di costi aggiuntivi, che il comune di Marigliano sarebbe chiamato a sostenere in caso di risoluzione anticipata della concessione e di avvicendamento di diverso operatore economico.*

Sulla base di quanto sopra, a parere di questa Autorità, i preminenti interessi pubblici coinvolti possono trovare adeguata tutela mediante la disposizione della straordinaria e temporanea gestione di cui all'art. 32, comma 1, lettera b), nei confronti della società Marigliano Gas S.r.l., con riferimento al contratto di concessione del servizio pubblico di distribuzione del gas metano nel comune di Marigliano, in corso di esecuzione."

Ritenuti, anche alla luce di quanto sopra indicato, sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 32 della legge 114/14, in quanto risultano integrate le condizioni previste nella citata disposizione di legge;

Considerata, quindi, l'opportunità di procedere, ai sensi dell'art. 32 sopra citato, alla straordinaria e temporanea gestione anche dell'impresa "Marigliano Gas S.r.l.", e, tenuto conto della contiguità tra le due Aziende, di affidare agli stessi Commissari nominati per la "CPL Concordia", tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione della "Marigliano Gas S.r.l.", limitatamente ai contratti di appalto ed alle le concessioni di natura pubblica in corso di esecuzione o di completamento, dando atto che, per tutto il periodo di applicazione della predetta misura di gestione, i Commissari sostituiranno i titolari degli organi sociali dotati di omologhi poteri soltanto per ciò che attiene la gestione delle attività di impresa connesse ai predetti contratti;



Prefettura di Modena

Ufficio Territoriale del Governo

Visti:

- la legge 241/90;
- il d.lgs. 159/2011;
- l'art. 32 della legge 114/14;
- i Protocolli d'intesa sottoscritti tra il Ministro dell'Interno e l'ANAC il 15 luglio 2014 ed il 27 gennaio 2015;

DISPONE

La straordinaria e temporanea gestione della Società "Marigliano Gas S.r.l.", con sede in Concordia sulla Secchia, Via Grandi n. 39, con contestuale sospensione dell'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell'impresa stessa, ai sensi dell'art. 32, comma 1 lettera b), della legge 114/14, con riferimento esclusivamente ai contratti pubblici di appalto ed alle concessioni di natura pubblica in corso di esecuzione ovvero di completamento e tuttora in essere, di cui la Azienda stessa è titolare.

Il Professor Ing. Marco Filippi, nato a Torino, il 31/5/1944, residente a Torino, il Professor Massimo Varazzani, nato a Parma, il 24/1/1951, residente a Parma ed il Dottor Angelo Tranfaglia, nato a Contrada (AV) il 17 novembre 1948, residente a Perugia, sono nominati Commissari straordinari e temporanei, attribuendo agli stessi tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa, limitatamente alla esecuzione dei contratti pubblici di appalto ed alle concessioni di natura pubblica in corso di esecuzione, ovvero di completamento, di cui la "Marigliano Gas S.r.l." è titolare, con la contestuale sospensione, limitatamente all'esecuzione dei predetti contratti, dell'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell'impresa.

Gli stessi Commissari, ai sensi del comma 8 del ripetuto art. 32, della legge 114/14, sono *"...incaricati espressamente di svolgere anche funzioni di sostegno e monitoraggio all'impresa, al fine non solo di costituire un presidio di legalità degli affidamenti, ma anche di affiancare l'operatore economico nella revisione organizzativa e gestionale"*;

L'utile di impresa derivante dalla conclusione dei contratti d'appalto gestiti dai commissari, determinato anche in via presuntiva dagli amministratori, sarà accantonato in



Prefettura di Modena

Ufficio Territoriale del Governo

apposito fondo attraverso l'attivazione di una *"...forma di gestione separata e a tempo di un segmento dell'impresa... le cui modalità di attuazione e di governance potranno essere definite anche attraverso il ricorso agli strumenti previsti dall'ordinamento – si pensi, ad esempio, a quelli regolati dall'art. 2447 – bis c.c. – consentono forme di destinazione specifica del patrimonio sociale ad un determinato affare..."*, come si legge nelle linee guida scaturite dal protocollo d'intesa tra Ministro dell'Interno ed il Presidente dell'ANAC del 15 luglio 2014;

L'attività oggetto del presente atto non comporterà alcun compenso professionale aggiuntivo ritenendosi lo stesso ricompreso in quello previsto per le attività relative alla "CPL Concordia".

Il presente provvedimento sarà notificato, nelle forme di legge, alla "Marigliano Gas S.r.l.", nonché comunicato al Presidente dell'A.N.A.C., alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretariato Generale, al Ministero dell'Interno, Gabinetto e Comitato Coordinamento Alta Sorveglianza sulle Grandi Opere, alla Direzione Nazionale Antimafia ed alla Procura Distrettuale Antimafia presso il Tribunale di Bologna e di Napoli.

Lo stesso sarà pubblicato sul sito istituzionale della Prefettura di Modena.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giurisdizionale Amministrativa entro il termine di 60 giorni dalla notifica.

Modena, 11 settembre 2015

IL PREFETTO
(di Bari)